

OGGETTO: DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA E INDIRECTA PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.

LA GIUNTA

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 77 del 04.04.2011, con cui sono stati convocati per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, n. 4 referendum popolari abrogativi previsti dall'art. 75 della Costituzione, numerati e denominati in conformità alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, depositate in cancelleria il 7 dicembre 2010 e il 2 febbraio 2011:

- referendum n. 1, per l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (avente la seguente denominazione: "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione");

- referendum n. 2, per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito (avente la seguente denominazione: "Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma");

- referendum n. 3, per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare (avente la seguente denominazione: "Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme");

- referendum n. 4, per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale (avente la seguente denominazione: "Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale").

vista la Legge n. 212 del 04.04.1956, modificata con Legge n. 130 del 24.04.1975, che fissa le norme per la disciplina della propaganda elettorale;

visto, in particolare, l'art. 2 della Legge n. 130 del 24.04.1975 che stabilisce che la Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno antecedente quello fissato per le elezioni, è tenuta a stabilire, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati, di giornali murali e di manifesti attinenti alla campagna elettorale;

dato atto che la popolazione del Comune di Fasano, al momento dell'ultimo censimento generale ammontava a n. 38.663 abitanti e che il numero degli spazi da destinare all'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda deve essere fissato in "almeno 20 e non più di 50", ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge n. 212 del 04.04.1956, a vantaggio distintamente:

a) dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i comitati promotori dei referendum, considerando questi ultimi, per ciascun referendum, come gruppo unico (cd. propaganda diretta);

b) degli altri soggetti richiedenti, cd. fiancheggiatori (cd. propaganda indiretta), che abbiano presentato la domanda al Sindaco entro il 34° giorno antecedente la data della votazione (entro il 09 maggio 2011);

Ritenuto poter garantire il normale e regolare svolgimento della campagna elettorale con la predisposizione di un numero di spazi pari al minimo fissato dalla legge, in considerazione anche di quanto suggerito dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980;

Dato atto che la Prefettura di Brindisi, con Circolare prot. n. 7933/se del 21.04.2011, ha, tra l'altro, fatto presente che, per quanto concerne la propaganda per i referendum, dovranno essere stabiliti e delimitati spazi distinti per la propaganda diretta e per la propaganda indiretta;

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, il quale prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nelle citate leggi 212/56 e 130/75 alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 52 legge 352/1970, in cui si dispone che in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e ai cd. fiancheggiatori spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con una unica domanda;

Dato ancora atto che si deve procedere con urgenza alla delimitazione degli spazi per l'affissione del materiale di propaganda diretta e indiretta;

Visto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 20.08.2000 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Affari Generali;

A voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1. di istituire **n. 40 spazi** per l'affissione del materiale di propaganda elettorale per i referendum del 12 e 13 giugno 2011, da delimitare nel seguente modo:
 - **n. 20 spazi** da destinare ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi, per ciascun referendum, considerati come gruppo unico (cd. propaganda diretta);
 - **n. 20 spazi** da destinare agli altri soggetti richiedenti cd. fiancheggiatori (propaganda indiretta);
2. di individuare, per l'installazione dei tabelloni, le località indicate nell'allegato elenco sub lett. A, parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo che ogni spazio abbia le dimensioni di m. 8,00 di base e m. 2,00 di altezza;
3. di rinviare a successivo e separato atto, dello stesso organo deliberante, la ripartizione degli spazi stabiliti e delimitati nel capoverso che precede, prevedendo:
 - per la propaganda diretta, l'assegnazione ad ogni richiedente di una superficie di m. 2 di altezza per metri 1 di base, seguendo l'ordine di presentazione delle domande su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
 - per la propaganda indiretta, la ripartizione in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'assegnazione a ciascun richiedente di una superficie non inferiore a metri 1,00 di altezza per m. 0,70 di base;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.